



# **Ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sui suoi emolumenti (OEm-Swissmedic)**

## **Modifica del 30 ottobre 2020**

Approvata dal Consiglio federale il 25 novembre 2020

---

*Il Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio dell'Istituto)  
ordina:*

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 14 settembre 2018<sup>1</sup> dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sui suoi emolumenti è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

30 ottobre 2020

In nome del Consiglio dell'Istituto:

Il presidente, Lukas Bruhin

<sup>1</sup> RS 812.214.5

*Allegato 1*  
(art. 4 cpv. 1)

## **Emolumenti per medicinali per uso umano e veterinario**

*N. In. 6 e 7*

	Medica- menti per uso umano	Medica- menti veterinari
<b>6 Emolumenti per variazioni di tipo IB</b>		
6.1 Variazioni minori di tipo IB	750.–	750.–
<b>7 Emolumenti per variazioni di tipo IA</b>		
7.1 Variazioni minori di tipo IA, notifica immediatamente dopo l'attuazione della variazione	200.–	200.–
7.2 Variazioni minori di tipo IA, notifica entro 12 mesi dall'attuazione della variazione	200.–	200.–